EdiSES blog

STATUTO

REGIONE SICILIA

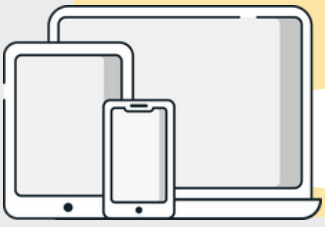

MATERIALE **GRATUITO**

Capitolo 2
Statuto della Regione siciliana

2.1 Introduzione all'ordinamento delle Regioni a statuto speciale

2.1.1 Statuti speciali e norme di attuazione

Le **Regioni a statuto speciale** sono previste dalla Carta costituzionale che garantisce a ciascuna di esse particolari forme di autonomia. In particolare, l'art. 116 della Costituzione stabilisce che "il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale".
L'**ordinamento** delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato dai rispettivi *statuti* e dalle *norme di attuazione* degli stessi.
Gli **statuti speciali**, aventi forma di legge costituzionale, stabiliscono ambiti e limiti della autonomia, competenze legislative e amministrative e ordinamento finanziario di ciascuna regione. Possono essere modificati secondo la procedura di cui all'art. 138 della Costituzione per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali con alcune peculiarità introdotte dalla Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, volte a garantire la partecipazione degli organi della regione nell'iter legislativo.
Le **norme di attuazione** sono, invece, emanate dal Governo con decreto legislativo in forza della competenza loro riservata in via esclusiva dagli statuti speciali e secondo una procedura che ne prevede l'istruttoria e il parere, o l'intesa, da parte di Commissioni paritetiche, i cui membri sono designati dal Governo e dalla rispettiva regione.

2.1.2 Ordinamento finanziario

Le Regioni hanno autonomia legislativa nella materia contabile: le Regioni a statuto speciale rinvengono le norme di contabilità negli statuti stessi.
Relativamente all'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le **norme statutarie** stabiliscono, infatti, ambiti e limiti della potestà impositiva, tributaria, finanziaria e contabile di ciascuna regione, riconoscono la titolarità del demanio e del patrimonio regionali, elencano i tributi erariali il cui gettito è devoluto, interamente o in parte, alla regione, attribuiscono alla stessa la potestà legislativa e amministrativa sull'ordinamento finanziario degli enti locali del rispettivo territorio. Gli statuti disciplinano, inoltre, la procedura per la modifica delle norme statutarie riguardanti la finanza di ciascuna regione, gli statuti (a eccezione di quello per la Regione siciliana) contengono disposizioni specifiche, secondo cui le modifiche possono essere apportate con legge ordinaria (su proposta

del Governo, della Regione e di ciascun parlamentare), in accordo con la regione interessata.

2.2 Lo Statuto della Regione siciliana

Lo **Statuto della Regione siciliana** è stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, pubblicato sulla G.U. 10 giugno 1946, n. 133 e convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.
Lo statuto è stato emanato da Re Umberto II di Savoia e successivamente "ratificato" dal primo Parlamento repubblicano.

2.3 Gli organi della Regione siciliana

Lo statuto è la Carta fondamentale della Regione in quanto, quale fonte di rango costituzionale, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, disciplina l'organizzazione e le funzioni regionali.
Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, "la Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione".
Il **Titolo I** dello Statuto, articolato in due Sezioni (Sezione I – artt. 2-8*bis*; Sezione II – artt. 9-19), si riferisce agli **organi della Regione**.
Fino al 1999 la Regione siciliana ha adottato un sistema di tipo parlamentare-assembleare, con il Presidente e i membri della Giunta eletti singolarmente in seno all'ARS. Nel 2001, a seguito della spinta riformista iniziata nel resto d'Italia all'inizio degli anni novanta con l'elezione diretta dei sindaci prima e dei presidenti di regione poi, a partire dalla forma di governo assembleare della Regione siciliana si è trasformata in neo-parlamentare, con un Presidente eletto a suffragio universale e diretto contestuale al rinnovo dell'Assemblea legislativa.
L'art. 2, come modificato dalla L. Cost. 2/2001, elenca gli organi della Regione, rappresentati da **Assemblea**, **Giunta** e **Presidente regionali**, e sancisce che il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

2.3.1 L'Assemblea regionale

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto, l'**Assemblea regionale siciliana** (**ARS**) è costituita di **70 deputati** eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'ARS in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dallo statuto stesso. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'ARS è eletta per **5 anni** e il quinquennio decorre dalla data delle elezioni, indette dal Presidente della regione con decreto che deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La nuova ARS si riunisce entro i 20 giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della regione in carica.

A norma dell'art. 4 dello statuto, l'ARS elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene anche le disposizioni per l'esercizio delle funzioni spettanti all'ARS stessa.
L'art. 5 dello statuto dispone che i deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'ARS il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione; mentre l'art. 6 dispone che i deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'ARS e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione. Tali deputati, a norma dell'art. 7, hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'ARS.
Relativamente allo **scioglimento** dell'ARS, il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 dello statuto può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della ARS per persistente violazione del presente Statuto. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata a una Commissione straordinaria di 3 membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative. Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'ARS nel termine di 3 mesi. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle appena esposte forme è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può essere disposta anche per ragioni di sicurezza nazionale (art. 8 Statuto, come modificato dalla L. Cost. 2/2001).
L'art. 8*bis* dello statuto, inserito dalla L. Cost. 2/2001, stabilisce che le **nuove elezioni** hanno luogo entro 90 giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'ARS. Le nuove elezioni hanno luogo entro 90 giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'ARS. Comunque, nel periodo tra lo scioglimento dell'ARS e la nomina del nuovo Governo regionale, il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

2.3.2 Presidente della Regione e Giunta regionale

La Sezione II dello statuto, rubricata **Presidente della Regione e Giunta regionale**, è stata sostituita dalla L. Cost. 2/2001.
In particolare, secondo quanto dispone l'art. 9 dello statuto, il **Presidente della Regione** è **eletto a suffragio universale e diretto** contestualmente all'elezione dell'ARS. Il Presidente della Regione **nomina** e **revoca** gli **Assessori**, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. L'ARS, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'ARS, il Governo regionale e il Presidente della Regione. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di **2 mandati** consecutivi.
Sempre secondo quanto dispone l'art. 9 dello statuto, la **Giunta regionale** è composta dal **Presidente** e dagli **Assessori**. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

In virtù dell'art. 10, l'**ARS** può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una **mozione di sfiducia** nei confronti del **Presidente della Regione** presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno 3 giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi 3 mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Entro il medesimo tempo dei successivi 3 mesi, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'ARS e del Presidente della Regione, anche in caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Regione.

2.4 Funzioni degli organi regionali

Il **Titolo II** dello statuto (Funzioni degli organi regionali) si articola in 2 Sezioni, riguardanti le funzioni, rispettivamente, dell'ARS e le funzioni del Presidente e della Giunta regionale.

2.4.1 Funzione dell'Assemblea regionale

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, l'**ARS** è **convocata** dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno 20 Deputati.
Relativamente all'**iniziativa delle leggi regionali**, l'art. 12 dello statuto stabilisce che la stessa spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'ARS. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno 10.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì a un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a 40, rappresentativi di almeno il 10% della popolazione siciliana, o ad almeno 3 consigli provinciali. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'ARS si pronuncia sui progetti stessi. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'ARS con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'ARS sono emanati dal Governo regionale.
Ai sensi dell'art. 13 dello statuto, le **leggi approvate dall'ARS e i regolamenti emanati dal Governo regionale** non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.
L'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo sono disciplinati con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'ARS (art. 13*bis*, inserito dalla L. Cost. 2/2001).
L'art. 14 dello statuto elenca le materie su cui l'ARS, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ha la **legislazione esclusiva**; vale a dire:

a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.

La Carta costituzionale della Sicilia, dotata di massima autonomia d'azione, prevede, all'art. 15, che "le **circoscrizioni provinciali** e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono **soppressi** nell'ambito della Regione siciliana", quindi l'abolizione delle prefetture. Sempre il medesimo articolo 15 stabilisce che l'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, e che spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali. Di conseguenza, l'art. 16 sancisce che l'ordinamento amministrativo di cui all'art. 15 "sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale".
L'art. 17 dispone che, entro i limiti dei principi e interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'ARS può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione, emanare **leggi**, anche relative all'**organizzazione dei servizi**, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

L'art. 17*bis*, inserito dalla L. Cost. 2/2001, dispone che le leggi di cui all'art. 3, primo comma, all'art. 8*bis*, all'art. 9, terzo comma, e all'art. 41*bis* sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro

3 mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'ARS. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'ARS, si fa luogo a referendum soltanto se, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'ARS.
L'art. 18 dispone che l'ARS può emettere **voti**, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.
L'art. 19 sancisce che l'ARS, non più tardi del mese di gennaio, approva il **bilancio** della Regione per il successivo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

2.4.2 Funzioni del Presidente e della Giunta regionale

In merito alle funzioni degli organi regionali, l'art. 20 dello statuto stabilisce che il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2, 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive e amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'ARS e al Governo dello Stato.
Soffermandoci sulla figura del capo dell'esecutivo regionale, è bene far notare come l'autonomia speciale riconosca a quest'ultimo dei poteri singolari rispetto agli altri suoi omonimi regionali. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello statuto, il **Presidente** è capo del Governo regionale e rappresenta la Regione; rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali. Inoltre, col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.
Per quanto riguarda invece l'organo collegiale esecutivo della regione siciliana, la **Giunta regionale**, è bene evidenziare come gli assessori, rispetto a quanto previsto per i loro omonimi delle regioni a statuto ordinario, non rilevino solo in quanto membri di un organo collegiale.

2.5 Organi giurisdizionali

Il **Titolo III** dello statuto si occupa degli **organi giurisdizionali**.
La regione siciliana presenta alcune peculiarità che la rendono unica all'interno di tutto il panorama costituzionale italiano. Di particolare interesse è senz'altro quanto previsto dallo Statuto speciale della regione siciliana all'art. 23: "Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I ma-

gistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato". Posto che la norma è rimasta disattesa per quanto riguarda la giurisdizione ordinaria e costituzionale, è certo che l'autonomia in ambito giudiziario concessa alla Sicilia, la avvicini più a una specie di Stato federato interno alla Repubblica italiana che non a un ente territoriale da essa derivato.
Prima ancora che i costituenti nazionali pensassero a una corte di legittimità costituzionale, la Consulta Regionale Siciliana stabilì all'art. 24 dello statuto che fosse istituita in Roma un'**Alta Corte** con 6 membri e 2 supplenti, oltre il Presidente e il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti tra persone di speciale competenza in materia giuridica. L'art. 24 stabilisce, inoltre, che il Presidente e il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte e che l'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente tra lo Stato e la Regione.
Tale corte avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 25, giudicare la legittimità costituzionale e statutaria sia delle leggi emanate dall'ARS sia delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto allo statuto e ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione. Di fatto mai entrata in funzione, le competenze dell'Alta corte, con l'entrata in vigore della Costituzione, furono mantenute provvisoriamente in vita dalla disposizione VII transitoria della Carta costituzionale.
Nel 1957 la Corte Costituzionale ha stabilito con sentenza del 9 marzo 1957, n. 38, che la competenza in materia di giurisdizione costituzionale attribuita all'Alta Corte per la Sicilia dall'art. 25 dello statuto debba ritenersi assorbita in quella della **Corte costituzionale**. Alla definitiva caducazione dell'Alta corte, la Consulta provvide, su ricorso del presidente del consiglio Antonio Segni, in base al principio della "giurisdizione costituzionale accentrata", ritenne assorbite nella propria competenza a giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, statali e regionali, nonché sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni.
La Corte costituzionale, con sentenza 15 gennaio 1970, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli dello statuto:

- 26, secondo cui "l'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, e accusati dall'ARS";
- 27, secondo cui un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte della ARS.

Gli articoli 28 e 29 si occupano, rispettivamente, delle leggi dell'ARS (inviate entro 3 giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi 5 giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte) e delle impugnazioni (l'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro 20 giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi 8 giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi 30 giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella "Gazzetta Ufficiale" della Regione).

L'art. 30 dispone che il Presidente della Regione, anche su voto dell'ARS, e il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi e i regolamenti dello Stato, entro 30 giorni dalla pubblicazione.

2.6 Polizia

Il **Titolo IV** dello statuto della regione siciliana, rubricato **Polizia**, è costituito dal solo art. 31, secondo cui al mantenimento dell'**ordine pubblico** provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato (comma 1 dell'art. 31, così modificato dalla L. Cost. 2/2001). Tuttavia, il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi.

2.7 Patrimonio e finanze

Il **Titolo V**, **Patrimonio e finanze**, è costituito dagli articoli da 32 a 41.
Ai sensi dell'art. 32, i **beni di demanio dello Stato**, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale (art. 32 dello statuto).
L'art. 33 dispone che sono assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, anche i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'art. 32. Fanno parte del **patrimonio indisponibile** della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
I **beni immobili** che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione (art. 34).
Gli **impegni** già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento (art. 35).
Al **fabbisogno finanziario** della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto (art. 36).

Di particolare interesse sono le cosiddette norme economiche dello statuto, che:

- all'art. 37, stabilisce che per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti e impianti medesimi
- all'art. 38 stabilisce che lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base a un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale. Si procederà a una revisione quinquennale di detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Il **regime doganale** della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione (art. 39).
Le disposizioni generali sul **controllo valutario** emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani (art. 40).
Il Governo della Regione ha facoltà di emettere **prestiti interni** (art. 41).

2.8 La Trinacria: il simbolo della Regione siciliana

La **Trinacria** è l'antico simbolo della Sicilia, presente anche nella bandiera della regione. Il simbolo della Trinacria è un'evoluzione del simbolo della Triscele: tre spirali unite in un centro comune. Nel corso dei secoli, la Triscele si è trasformata nel simbolo dell'isola: la Trinacria. Composta dalla testa della figura mitologica di Gorgone, i cui capelli sono serpenti intrecciati con spighe di grano, da cui partono tre gambe piegate all'altezza del ginocchio, la spiegazione più nota del significato del simbolo della Trinacria è legata:

- alla *forma* triangolare dell'isola, in cui le tre gambe rappresenterebbero i tre promontori, punti estremi della Sicilia: capo Peloro (o punta del Faro, Messina), capo Passero (Siracusa), capo Lilibeo (o capo Boeo, Marsala)
- alle *immagini*, secondo cui le spighe di grano sono simbolo della fertilità del territorio.

Questionario 2
Statuto della Regione siciliana

1) Ai sensi dell'art. 8 dello statuto, il decreto di scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana deve:

A. essere preceduto dalla deliberazione delle assemblee legislative dello Stato
B. essere approvato dal Presidente della regione
C. essere adottato di concerto con la Corte costituzionale

2) A seguito della conclusione anticipata della legislatura, causata dalla dimissione di un numero congruo di deputati:

A. le nuove elezioni hanno luogo entro 120 giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni
B. le nuove elezioni hanno luogo entro 15 giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni
C. le nuove elezioni hanno luogo entro 90 giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni

3) Che ruolo svolgono gli assessori?

A. Vigilano sull'operato della giunta regionale
B. Sono preposti ai singoli rami dell'amministrazione regionale
C. Effettuano ogni anno la revisione del bilancio regionale, successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea

4) La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della regione:

A. può essere presentata per il voto all'assemblea regionale da almeno un quinto dei deputati regionali
B. può essere approvata dalla Giunta a maggioranza assoluta
C. richiede l'approvazione da parte di due terzi dei membri dell'Assemblea regionale

5) In Sicilia, nel caso in cui la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione fosse approvata:

A. l'Assemblea procederebbe, entro i successivi 3 mesi, alla nomina del nuovo Presidente della regione
B. si procederebbe, entro i successivi 3 mesi, alla nuova elezione diretta del solo Presidente della regione
C. si procederebbe, entro i successivi 3 mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della regione

6) In Sicilia, secondo l'art. 11 dello statuto, la sessione ordinaria dell'Assemblea regionale è convocata:

A. una volta ogni settimana
B. nella prima settimana di ogni bimestre
C. una volta ogni due settimane

7) Secondo quanto previsto nello statuto, quale dei seguenti beni fa parte del patrimonio indisponibile della regione?

A. Lo spazio aereo sovrastante la regione
B. Il mare di Sicilia
C. Le foreste

8) Chi è a capo del governo della regione?

A. Il gran cancelliere

B. Il Presidente della regione
C. Non esiste un Governo della regione, solo quello statale

9) L'Alta corte per la regione siciliana (scegliere l'opzione corretta):

A. è stata dichiarata assorbita dalla Corte costituzionale
B. svolge le funzioni della Corte costituzionale per la regione Sicilia
C. è presieduta dal Presidente della regione

10) Secondo lo statuto, il Presidente della regione e gli assessori (scegliere la risposta corretta):

A. sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte alla sola Assemblea regionale
B. sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale e al Governo dello Stato
C. sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte alla Corte costituzionale

Risposte esatte: 1) A; 2) C; 3) B; 4) A; 5) C; 6) B; 7) C; 8) B; 9) A; 10) B

SCOPRI L'UNIVERSO EDISES!

edises.it

infoconcorsi.edises.it

blog.edises.it

ammissione.it

Unisciti alla nostra community

Grazie per aver scelto EdiSES!
Il tuo impegno e la tua dedizione sono la chiave del successo, e noi siamo qui per supportarti ad ogni passo del tuo percorso.